

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

70 del 17/02/2025

**OGGETTO:** CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14, COMMA 1, E 14BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 RELATIVA ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI ABBATTIMENTO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PADIGLIONE CHIARUGI" DI RACCONIGI DI PROPRIETÀ DELL'ASL CN1.

## IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-650 del 23.12.2024;

su conforme proposta del Direttore della S.C. Servizio Legale Interaziendale cui afferisce la S.S. Patrimonio, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Avv. Piero Giuseppe Reinaudo quale responsabile del procedimento

Premesso che:

- il fabbricato denominato "Padiglione Chiarugi" sito in Racconigi, via Fiume n° 22 – ang. via Ormesano (catasto fabbricati foglio 52 – particella 27 – sub. 2), di proprietà dell'ASL CN1, costituisce parte integrante del complesso ex-Ospedale Psichiatrico della Provincia di Cuneo collocato sempre in Racconigi, via Fiume n. 22 – ang. Via Ormesano ed è da tempo sotto osservazione in relazione a vistosi fenomeni fessurativi che concorrono ad accentuare il dissesto strutturale dell'edificio ormai in disuso da diversi decenni;
- l'ASL CN1, nel far fronte direttamente alle criticità strutturali del fabbricato in esame, anche a seguito del crollo di una vasta porzione del muro portante dell'avancorpo centrale sul fronte sud (evento verificatosi nel mese di giugno 2016), ha inoltrato diverse segnalazioni alla Regione Piemonte, al Segretariato Regionale per il Piemonte – Ministero dei Beni e dell'attività culturali e del turismo (Ministero della Cultura) e ad altri Enti per sottolineare non solo l'aggravamento dello stato di conservazione dell'immobile, con conseguente aumento dell'esigenza di messa in sicurezza dello stesso, ma anche la necessità di ottenere finanziamenti proprio per sostenere gli enormi costi delle opere di conservazione attuate dalla medesima Azienda Sanitaria;
- nonostante le comunicazioni sopra citate e le richieste di finanziamento più volte sollecitate, l'ASL CN1 ha sostenuto direttamente il costo degli interventi eseguiti sull'immobile in esame per un importo ammontante ad oggi ad € 1.605.403,53;
- l'ASL CN1 ha inoltre tentato, senza esito, di alienare l'immobile in esame, già iscritto nel patrimonio disponibile a seguito dell'autorizzazione della Regione Piemonte rilasciata con Determinazione n° 92 del 18/05/2006;
- di conseguenza, l'Azienda Sanitaria, in data 15/11/2024 con provvedimento prot. n. 0150683, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica

e privata, ha deciso di avviare la Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex artt. 14 - comma 1 – e 14 bis della legge n. 241/1990) per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato all'abbattimento del fabbricato in esame.

Atteso che:

- entro il termine concesso per la richiesta da parte degli Enti partecipanti di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis – comma 2 lettera b) – della legge n. 241 del 1990 (fissata al 30/11/2024) è pervenuta, come istanza integrativa, solo la richiesta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo datata 29/11/2024|0017586 (protocollata dall'ASL CN1 in pari data con n° 0158164);
- con la predetta istanza sono state formulate diverse richieste di integrazione, in quanto la Soprintendenza sopra citata ha evidenziato la necessità per l'ASL CN1 di presentare non solo altra documentazione fotografica dell'immobile in esame, ma anche una nuova perizia geotecnica (ulteriore rispetto a quella già fatta effettuare dall'Azienda sanitaria ed agli atti della Conferenza), una relazione statica, un progetto di consolidamento definitivo integrale delle strutture e delle fondazioni del fabbricato e maggiori chiarimenti sull'eventuale progetto architettonico e strutturale delle potenziali demolizioni, delle modalità di esecuzione delle stesse dell'immobile;
- alla richiesta della Soprintendenza, l'ASL CN1 ha dato riscontro con nota prot. n° 016689 del 05/02/2025, con la quale:
  - ha precisato che per l'attuazione delle indicazioni riportate nei punti dell'istanza integrativa, come, ad esempio, l'espletamento di un'ulteriore indagine geologica rispetto a quella già commissionata dall'ASL CN1 ed acquisita agli atti della Conferenza di servizi, così come la redazione di un progetto di consolidamento definitivo della struttura in esame, sarebbero stati necessari investimenti considerevoli che, come già evidenziato, non erano e non sono nella disponibilità dell'Azienda sanitaria, la quale, su chiara indicazione della Regione Piemonte, ha una limitata disponibilità finanziaria, peraltro solo in merito a quegli investimenti la cui mancata erogazione comportino il pericolo di interruzione di pubblico servizio;
  - ha ribadito di aver documentato l'invio di diverse segnalazioni alla Regione Piemonte ed al Segretariato Regionale per il Piemonte – Ministero dei Beni e dell'attività culturali e del turismo (Ministero della Cultura) per sottolineare la necessità di ottenere finanziamenti

per far fronte agli enormi costi delle opere di conservazione rese necessarie a causa dell'aggravamento dello stato strutturale dell'immobile in esame; proprio a causa della mancata erogazione delle risorse finanziarie richieste, l'Azienda non ha potuto realizzare le ulteriori opere manutentive auspiccate dalla Soprintendenza anche nell'ambito della Conferenza di che trattasi;

- ha inviato, ad integrazione di quanto richiesto, i seguenti documenti:
  - ✓ breve sintesi/relazione sullo stato e sulla consistenza attuale dei luoghi e degli ambienti interni, con l'indicazione dei punti di scatto, di ripresa fotografica e degli indici di criticità delle varie parti, nonché delle opere messe in atto dall'ASL CN1 per la conservazione dell'immobile;
  - ✓ documentazione fotografica e video che consente di analizzare dettagliatamente non solo le parti esterne ma anche quelle interne dell'intera struttura con una visuale a 360°.

Considerato che:

- entro la data fissata per l'invio dei pareri (13/02/2025), sono pervenuti all'ASL CN1 riscontri da parte dei seguenti Enti:
  - dalla Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale - con nota protocollata in data 28/11/2024 con n° 0157886, nella quale è stata evidenziata l'assenza di competenza in capo al predetto Settore;
  - dal Comune di Racconigi, il quale nella nota del 07/01/2025 (protocollata dall'ASL CN1 in pari data con n° 0000162), accompagnata dal parere tecnico del proprio Ufficio competente (datato sempre 07/01/2025), oltre ad aver sottolineato che *“è interesse del Comune di Racconigi assicurare ampia collaborazione al fine di agevolare il recupero, la riqualificazione, la razionalizzazione e la valorizzazione del complesso dell'ex ONP”*, non ha formulato un parere netto, limitandosi a rilevare di non poter *“che auspicare ad una possibile soluzione dell'ormai noto problema, che dal 2016 caratterizza parte del territorio comunale e che ha creato evidenti ripercussioni sia sul patrimonio edilizio pubblico e privato nonché alle attività economiche produttive ricadenti nell'area”*;
  - dal Comando Vigili del fuoco di Cuneo, il quale con nota del 28/01/2025 (protocollata dall'ASL CN1 in data 29/01/2025 con n° 0012962) ha confermato quanto evidenziato nella relazione/verifica del 07/08/2024 (già agli atti dell'ASL CN1) con cui è stata rimarcata la possibilità che l'immobile in esame *“possa essere oggetto di ulteriore deterioramento con conseguente compromissione della*

*stabilità dello stesso a maggior ragione in caso di eventi metereologici avversi”.*

Rilevato quindi che entro la data del 13/02/2025, fissata per l'invio dei pareri di competenza, non sono pervenute altre comunicazioni rispetto a quelle degli Enti sopra citati.

Rilevato altresì che dopo la risposta formulata dall'ASL CN1 con nota prot. n° 016689 del 05/02/2025, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo non ha fatto pervenire il proprio parere.

Preso quindi atto:

- della posizione assunta dalla Soprintendenza sopra citata, la quale, malgrado il riscontro fornito dall'ASL CN1 alla richiesta di integrazione, non ha comunque espresso il parere di competenza;
- dell'improcedibilità dell'iter Conferenziale indetto dall'ASL CN1, essendo insuperabili sia la mancata risposta della Soprintendenza, non equiparabile al così detto “assenso senza condizioni” di cui all'art. 14bis – comma 4 – della legge n. 241 del 1990, sia il parere fornito dal Comune di Racconigi, mancando questo ultimo dei requisiti di una determinazione di assenso.

Visto l'art. 14bis della legge n. 241 del 1990 in virtù del quale l'Amministrazione procedente, qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non intenda superabili, adotta il provvedimento di conclusione negativa della Conferenza.

Rilevato, sulla scia delle istanze già avanzate dall'ASL CN1 e rimaste senza riscontro, nonché in virtù del disposto di cui all'art. 18 – comma 3 – del D.lgs n° 81 del 2008, di formalizzare ulteriori richieste di finanziamenti e/o contributi agli Enti invitati alla suddetta Conferenza di Servizi, al fine di realizzare sull'immobile sopra indicato interventi non solo di manutenzione delle opere di messa in sicurezza e di consolidamento, peraltro già effettuate dall'Azienda sanitaria, ma anche di conservazione.

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo (D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.).

## **DELIBERA**

- 1) Di concludere, in virtù delle motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, con esito negativo la Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex artt. 14 - comma 1 – e 14 bis della legge n. 241/1990, avviata in data 15/11/2024 (prot. n° 0150683) dall'ASL CN1 per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici

coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato all'abbattimento del fabbricato denominato "PADIGLIONE CHIARUGI", di proprietà dell'ASL CN1, sito in Racconigi, via Fiume n° 22 – ang. via Ormesano– catasto fabbricati foglio 52 – particella 27 – sub. 2;

- 2) Di disporre l'invio di copia del presente provvedimento agli Enti chiamati ad esprimere il proprio parere nell'ambito del procedimento relativo alla sopra citata Conferenza.
- 3) Di provvedere, a seguito della conclusione negativa della Conferenza in esame e sulla scia delle istanze già avanzate dall'ASL CN1 e rimaste senza riscontro, alla formalizzazione di ulteriori richieste di finanziamenti e/o contributi agli Enti invitati alla suddetta Conferenza di Servizi, al fine di realizzare sull'immobile sopra indicato interventi non solo di manutenzione delle opere di messa in sicurezza e di consolidamento già effettuate dall'Azienda sanitaria, ma anche di conservazione.
- 4) Di dare atto che tutti i documenti inerenti il procedimento in esame sono accessibili sul sito istituzionale dell'Ente di seguito indicato, senza utilizzo di alcuna credenziale:  
  
<https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/beni-immobili>.
- 5) Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'imminenza della scadenza del termine previsto per la conclusione della Conferenza di Servizi indetta dall'ASL CN1.

Proposta id n 76/2025 del 17/02/2025

IL DIRETTORE GENERALE  
**Dr. Giuseppe GUERRA**  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.